

**CONVENZIONE**  
**per la disciplina dell'esecuzione dell'iniziativa**  
**"Co.ForeS.T. Cooperazione Sardegna Senegal per lo Sviluppo Sostenibile Territoriale"**

L'anno duemiladiciotto il giorno 17 del mese di aprile, presso l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (in seguito denominata AICS), via Salvatore Contarini n. 25-00135 Roma, codice fiscale numero 97871890584, nella persona del V. Direttore Dr. Leonardo Carmenati,

e

la Regione Sardegna, avente sede legale a Cagliari, Viale Trento, n. 69, 09123, codice fiscale 80002870923, nella persona del dott. Marco Sechi, Direttore dell'Unità di progetto denominata "Ufficio di Coordinamento regionale per l'accoglienza migranti"

**PREMESSO**

- che la Legge n. 125/2014 concernente la "*Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*" e in particolare l'art. 1, comma 2, elenca gli obiettivi fondamentali della cooperazione allo sviluppo;
- che l'art 2, comma 1 della Legge n.125/2014 concernente "i destinatari e i criteri" prevede che l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo abbia come destinatari le istituzioni locali e le amministrazioni locali dei Paesi partner;
- che l'articolo 17 della Legge n. 125/2014 istituisce l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
- che l'art. 4, comma 1 lett. e) della Legge n. 125/2014 concernente gli "Ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo" prevede che l'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo sia finalizzato al sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento, mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e materiali e che si articoli in "iniziative di partenariato territoriale";
- che l'articolo 25 della Legge n. 125/2014 rubricato "Le Regioni e gli enti locali" dispone che nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, Agenzia può concedere contributi al finanziamento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo attuate da Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano ed enti locali;
- che l'art.15, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 113/2015 ("*Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo*") prevede che le convenzioni di cui al citato articolo 25 della Legge n.125/2014 "determinano le modalità di esecuzione, di finanziamento delle spese sostenute e di controllo dei risultati";

## **PRESO ATTO**

- che il Comitato Congiunto ha approvato, con Delibera n. 65 del 19 maggio 2017, l' "Avviso per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli Enti Territoriali" - dotazione finanziaria 2017" avente ad oggetto la presentazione di proposte progettuali che prevedano collaborazioni internazionali e/o cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di cooperazione allo sviluppo ("Paesi partner"), per un importo complessivo di 5 milioni di euro a valere sulle risorse 2017 e che lo stesso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 127 del 3 giugno 2017;
- che una parte di questi fondi sono destinati al cofinanziamento per iniziative promosse dagli Enti Territoriali di cui al punto 2 lett A. del suddetto Avviso;
- che successivamente con Decreto n. 164 del 31 luglio 2017 del Direttore Generale dell'AICS è stata nominata apposita Commissione per la valutazione delle proposte, secondo quanto stabilito al punto 4 del Avviso;
- che a seguito dell'espletamento delle procedure di selezione previste dal predetto Avviso, il Direttore Generale dell'AICS con Delibera n. 66 del 4 ottobre 2017, ha approvato la graduatoria nella quale è compresa, in posizione utile, per l'ottenimento del contributo AICS, l'iniziativa denominata "Co.ForeS.T. Cooperazione Sardegna Senegal per lo Sviluppo Sostenibile Territoriale" proposta dall'Ente Esecutore cui è stato attribuito il codice AID 011313.

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

Fra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1**

#### **Oggetto della Convenzione**

L'AICS e l'Ente Esecutore concordano sull'esecuzione dell'iniziativa "Co.ForeS.T. Cooperazione Sardegna Senegal per lo Sviluppo Sostenibile Territoriale" AID 011313, per il conseguimento del seguente obiettivo generale: sviluppo urbano.

### **Art. 2**

#### **Realizzazione dell'iniziativa**

1. L'Ente Esecutore sarà responsabile della realizzazione dell'iniziativa, le cui attività avranno una durata pari a 24 mesi, come previsto nella documentazione di cui all'articolo 20 della presente Convenzione.
2. La stipula della presente Convenzione segna l'avvio dell'iniziativa e dell'ammissibilità delle relative spese.
3. L'inizio delle attività deve avvenire entro e non oltre due mesi dalla stipula della presente Convenzione e dovrà essere comunicato all'AICS, da parte dell'Ente Esecutore, per mezzo di posta elettronica certificata: [bando.rel@pec.aics.gov.it](mailto:bando.rel@pec.aics.gov.it)
4. Qualora siano intervenuti aggiornamenti nell'arco di tempo intercorso tra l'approvazione dell'iniziativa e l'inizio delle attività, l'Ente Esecutore dovrà presentare il *piano operativo* delle attività. Il piano operativo deve essere composto da due sezioni: la prima include il Budget aggiornato; la

seconda riporta gli eventuali aggiornamenti intervenuti nella proposta progettuale, come da modello allegato ai sensi dell'art. 20, comma 2 lett. a).

### **Art. 3**

#### **Costo e finanziamento dell'iniziativa**

1. Il costo complessivo dell'iniziativa ammonta a € 787.110,91 (settecentoottantasettemilacentodieci,91) come di seguito ripartito:
  - € 628.734,51 a carico dell'AICS
  - € 158.376,40 a carico dell'Ente Esecutore
2. L'Ente Esecutore sarà responsabile nei confronti dell'AICS della totalità dei costi dell'iniziativa; dovrà garantire la corresponsione per l'iniziativa della quota di cofinanziamento pari ad € 158.376,40 e sarà responsabile dello svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione, finanziate con il contributo concesso dalla AICS, pari ad € 628.734,51. Tali importi sono esenti IVA ai sensi dell'articolo 10 del DPR del 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le Parti convengono di attenersi, per le varie voci di spesa, al Budget presentato dall'Ente esecutore ai sensi del punto 3 del suddetto Avviso e allegato alla presente Convenzione quale parte integrante della stessa come previsto al successivo articolo 20, comma 1, lett. c), ovvero al Budget aggiornato ai sensi del precedente articolo 2, comma 4.
4. Le spese sostenute dovranno essere pertinenti, ammissibili come previsto dall'Allegato Elenco di cui al successivo articolo 20, comma 2 lett. d) e imputabili alle attività eseguite. Dovranno, inoltre, essere documentate, comprovabili, contabilizzate e rendicontate nelle modalità di cui all'articolo successivo.

### **Art. 4**

#### **Gestione del contributo e modalità di erogazione**

1. Il contributo a carico dell'AICS, pari ad euro 628.734,51, sarà erogato all'Ente Esecutore come segue:
  - Prima rata: € 335.490,83
  - Seconda rata: € 293.243,68
2. L'erogazione delle rate di contributo è per stati di avanzamento delle attività. Per la prima rata, l'erogazione avviene entro trenta giorni dalla presentazione della rendicontazione descrittiva e contabile di cui al successivo comma 5, e al netto delle eventuali spese non ammissibili rilevate nella relazione di revisione contabile di cui al comma 6. A seguito dell'esame della rendicontazione che verrà comunque effettuato dall'AICS, l'Agenzia si riserva di decurtare dalla rata successiva, ovvero di richiedere il rimborso, di eventuali spese inammissibili non rilevate dal revisore.
3. L'erogazione del saldo avviene successivamente all'approvazione della rendicontazione finale sia delle attività, sia contabile. L'Ente Esecutore è tenuto ad inviare all'AICS, entro e non oltre sei mesi dalla fine dell'iniziativa, la rendicontazione finale. L'AICS esamina la rendicontazione finale entro tre mesi dalla sua ricezione.
4. Fatto salvo il comma 2, ai fini dell'erogazione della prima rata di contributo di € 335.490,83, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del regolamento interno di contabilità dell'AICS (DM 15/12/2015), l'Ente Esecutore potrà presentare la prima rendicontazione descrittiva e contabile, rappresentativa delle attività di avvio dell'iniziativa e delle spese per risorse umane anche valorizzate, entro tre mesi

dalla stipula della presente Convenzione. Superato tale termine, l'Ente Esecutore si impegna a presentare la rendicontazione ai sensi dei commi 2 e 5.

5. La rendicontazione deve comprendere: una parte descrittiva come da allegato di cui all'articolo 20, comma 2, lett. e) e una parte contabile relativa alle spese effettuate durante il periodo di riferimento secondo il prospetto per voci di spesa e per attività, come previsto dall'allegato dell'articolo 20, comma 2, lett. c) della presente Convenzione.
6. Ogni rendiconto deve essere corredato da una relazione di revisione contabile che ne certifichi, a seguito dell'esame della documentazione giustificativa, la correttezza e la corrispondenza al Budget da ultimo approvato dall'AICS, evidenziando eventuali spese inammissibili e ogni altro elemento utile per la valutazione dell'AICS sulla corrispondenza del risultato contabile dell'iniziativa con quello di gestione delle attività rendicontate. Il rendiconto va trasmesso all'AICS, tramite posta elettronica certificata, entro due mesi dalla chiusura dell'annualità.

#### **Art. 5**

##### **Revisore contabile**

1. L'Ente Esecutore si impegna a comunicare all'AICS, tramite posta elettronica certificata [bando.rel@pec.aics.gov.it](mailto:bando.rel@pec.aics.gov.it) i dati (*[nome e cognome]* *[recapito]*, *[numero di iscrizione al Registro dei revisori legali di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e ss.mm.ii.]*, *[curriculum vitae]*), del Revisore Contabile individuato per l'iniziativa. Il Revisore deve risultare iscritto da almeno tre anni al Registro dei revisori legali e avere almeno tre anni di esperienza nell'ambito della revisione e/o nel controllo contabile presso società e/o enti pubblici.
2. L'Ente Esecutore si impegna a trasmettere all'AICS la Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, debitamente sottoscritta da parte del Revisore contabile, con l'incarico conferito dall'Esecutore medesimo, come da modello allegato ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. b).
3. L'Ente Esecutore si impegna altresì a comunicare tempestivamente all'AICS tramite posta elettronica certificata [bando.rel@pec.aics.gov.it](mailto:bando.rel@pec.aics.gov.it) qualsiasi cambiamento motivato intervenuto in merito.

#### **Art. 6**

##### **Attività e obblighi dell'Ente Esecutore**

L'Ente Esecutore si impegna, nel rispetto della normativa vigente, a:

- a) assicurare la realizzazione dell'iniziativa;
- b) cofinanziare l'iniziativa per un importo pari ad € 158.376,40;
- c) assicurare il corretto svolgimento dell'iniziativa e presentare all'AICS i rendiconti descrittivi delle attività e finanziari per voci di spesa e per attività nei modi e tempi stabiliti al precedente articolo 4;
- d) **trasmettere all'AICS**, tramite posta elettronica certificata: [bando.rel@pec.aics.gov.it](mailto:bando.rel@pec.aics.gov.it), nel caso l'iniziativa preveda la costituzione di partnership al fine dell'implementazione delle attività progettuali, **copia dell'accordo di partenariato entro i termini stabiliti per la comunicazione di inizio delle attività così come previsto** dal precedente articolo 2, comma 3;

- e) rilasciare un'attestazione, attraverso il dirigente competente, da cui risulti la correttezza di tutte le procedure nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed in materia di contabilità degli enti pubblici;
- f) verificare che siano contrattualmente assicurati tutti gli adempimenti connessi alle attività del personale con particolare riferimento alle prescrizioni assicurative, previdenziali e antinfortunistiche;
- g) assicurare che il personale operante nel Paese partner Senegal, in esecuzione all'iniziativa oggetto della presente Convenzione, si impegni contrattualmente a rimanere estraneo a questioni politiche, etniche, religiose aventi carattere interno al suddetto territorio e ad astenersi da qualsiasi manifestazione suscettibile di nuocere alle buone relazioni tra l'Italia e l'area in questione;
- h) mettere a disposizione dell'AICS in Italia e nel Paese partner Senegal ogni utile elemento di valutazione, al fine di verificare la corretta gestione dell'iniziativa;
- i) rispettare e far rispettare contrattualmente dal personale impiegato nell'iniziativa la normativa in vigore e le misure di sicurezza impartite dalla Rappresentanza diplomatica in Senegal.

#### **Art. 7**

#### **Attività e Obblighi dell'AICS**

1. L'AICS faciliterà ogni operazione e contatto, tra Italia e il Senegal, diretto alla buona esecuzione della Convenzione.
2. L'AICS eserciterà il controllo sullo svolgimento dell'iniziativa. In particolare, l'AICS si riserva, nel corso dell'esecuzione della Convenzione, di far eseguire dal proprio personale, o da esperti/organismi all'uopo designati, missioni di controllo per esaminare e verificare l'andamento dell'iniziativa e i risultati conseguiti.
3. Le verifiche non dovranno interferire con le attività dell'iniziativa e potranno essere eseguite anche senza preavviso.

#### **Art. 8**

#### **Modifiche dell'iniziativa**

1. Ogni eventuale successiva modifica dell'iniziativa, che comporti una variazione di spesa superiore al 20 per cento della corrispondente categoria di costo prevista nel Budget allegato alla presente Convenzione, dovrà essere preventivamente comunicata all'AICS tramite posta elettronica certificata, entro e non oltre trenta giorni dall'insorgere della necessità di variazione. Tale necessità dovrà essere debitamente motivata e/o documentata e autorizzata dall'AICS in forma scritta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero dall'ultima comunicazione intercorsa tra le Parti.
2. Non sarà ammessa nessuna modifica all'iniziativa che possa comportare un onere finanziario aggiuntivo per l'AICS e che possa alterare gli obiettivi dell'iniziativa.

#### **Art. 9**

#### **Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Ente Esecutore si obbliga ad effettuare tutti i trasferimenti attraverso il conto aperto presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, intestatario: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, Numero conto: 305983;

2. L'Ente esecutore si obbliga a rispettare – nel caso di acquisizione, per la realizzazione dell'iniziativa, di beni o servizi - quanto prescritto dal D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, nonché quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
3. L'Ente Esecutore altresì dichiara che il suddetto conto è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Restano in ogni caso ferme le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 6 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche.
4. L'Ente Esecutore è responsabile dell'attuazione di tutti gli obblighi di comunicazione e informazione derivanti dalla presente Convenzione ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. n. 33/ 2013 e ss.mm.ii..

#### **Art. 10**

##### **Clausola risolutiva espressa**

1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ed in applicazione dell'art. 3, comma 8 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136, si conviene che in caso di pagamenti disposti senza avvalersi di banche o Società Poste italiane Spa, il vincolo contrattuale si intenderà risolto di diritto mediante comunicazione da parte dell'AICS, da inviarsi con posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo con certezza della data di ricevimento. Sarà sufficiente che, nella comunicazione, l'AICS dichiari la propria intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.
2. La risoluzione del contratto lascia impregiudicata l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

#### **Art. 11**

##### **Forza maggiore**

1. Nel caso in cui per cause di forza maggiore (eventi bellici, atti di terrorismo, epidemie, chiusura delle frontiere o assimilabili) sia impossibile portare a compimento l'iniziativa, o sia necessario modificarla in modo tale che si persegua comunque l'obiettivo generale di cui all'art. 1, l'Ente Esecutore ne dovrà dare immediata comunicazione all'AICS tramite posta elettronica certificata, di dette modifiche, debitamente motivate e/o documentate.
2. Nella comunicazione, l'Ente Esecutore descriverà le cause che hanno determinato l'evento, indicandone la prevedibile durata e dovrà indicare gli effetti e i rimedi che intende attivare, ove possibile. L'AICS si riserva la facoltà di avviare una procedura di accertamento. Verificate le comprovate motivazioni, l'AICS autorizzerà in forma scritta le necessarie modifiche all'iniziativa purché non comportino alcun onere aggiuntivo per l'Agenzia.
3. Se le cause di forza maggiore renderanno necessaria l'interruzione dell'iniziativa, l'Ente Esecutore dovrà presentare la rendicontazione delle spese sostenute fino a quel momento. Saranno oggetto di rimborso i costi fin lì sostenuti e ritenuti ammissibili dall'AICS, inclusi tutti quelli derivanti da impegni di spesa documentati già assunti nell'ambito dell'iniziativa per fornitura di beni e servizi in corso di esecuzione.

#### **Art. 12**

##### **Rapporti AICS – Ente Esecutore**

1. La presente Convenzione non comporta per l'AICS alcuna responsabilità collegata alla gestione dell'iniziativa e ai rapporti giuridici e contrattuali ed extracontrattuali eventualmente posti in essere dall'Ente Esecutore per l'esecuzione della medesima iniziativa.

2. L'esecuzione della presente Convenzione dovrà effettuarsi in stretto collegamento tra l'AICS e l'Ente Esecutore.
3. L'AICS sarà informata sulle fasi relative all'espletamento della Convenzione e riceverà copia degli atti amministrativi adottati dall'Ente Esecutore relativi alla Convenzione in oggetto. Ambedue le Parti garantiscono che il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'attuazione della presente Convenzione avverrà nel rispetto di quanto previsto dal D.L.196/2003.

### **Art. 13**

#### **Visibilità**

1. Qualora l'AICS o l'Ente Esecutore intendano pubblicare in qualsiasi forma (anche telematica) informazioni o risultati, scaturiti dalle prestazioni connesse alla presente Convenzione, o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini e i modi della pubblicazione e comunque sono tenuti a citare l'AICS e l'Ente Esecutore ciascuna con il proprio logo, e il Progetto nel cui ambito si sono svolte attività che hanno prodotto i suddetti risultati.
2. L'Ente Esecutore si impegna a dare una adeguata visibilità all'AICS, quale principale ente finanziatore del Progetto, attraverso iniziative di informazione e di divulgazione nel Paese e in Italia e attraverso il coordinamento e lo scambio con analoghe iniziative finanziate dall'AICS e in corso in Senegal.

### **Art. 14**

#### **Risoluzione della Convenzione**

1. Le Parti convengono che il reiterato e ingiustificato inadempimento da parte dell'Ente Esecutore alle obbligazioni di cui all'articolo 6, ovvero da parte dell'AICS in caso di mancata e ingiustificata erogazione del contributo ai sensi dell'articolo 4, commi 1-4, possa comportare la risoluzione della presente Convenzione previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile.
2. La parte interessata comunicherà alla controparte per iscritto, mediante posta elettronica certificata, l'inadempimento contrattuale invitandola a provvedere entro e non oltre i successivi 30 giorni. Decorso inutilmente il termine, la presente Convenzione si intenderà risolta.
3. In caso di risoluzione per inadempimento dell'Ente Esecutore, l'AICS – sulla base della valutazione delle attività e delle spese - potrà richiedere il rimborso del contributo erogato ed eventualmente non speso, ovvero speso per costi non ammissibili.
4. In caso di risoluzione per causa non imputabile all'Ente Esecutore, l'AICS è tenuta a rimborsare le spese già correttamente effettuate dall'Ente, in ragione di un conteggio consuntivo che le raffronti con quelle previste.

### **Art. 15**

#### **Restituzione dei Fondi**

Nel caso di irregolarità o mancato rispetto dei termini e/o condizioni contrattuali, l'Ente Esecutore ha l'obbligo di restituire i fondi percepiti e non utilizzati, nonché i fondi percepiti ed utilizzati in maniera difforme dallo scopo fissato nella presente Convenzione e in modo illegittimo. Dovranno altresì essere restituite le somme che non sono state rendicontate e/o rendicontate in maniera difforme dalla normativa vigente.

**Art. 16**  
**Foro competente**

Le Parti si impegnano a risolvere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione ricorrendo a soluzioni conciliative condivise. Esperimento inutilmente il tentativo di conciliazione, le Parti ricorreranno al competente Foro di Roma.

**Art. 17**  
**Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto o derogato nei precedenti articoli, valgono e si osservano le disposizioni ed i regolamenti vigenti in materia di contratti e obbligazioni.

**Art. 18**  
**Entrata in vigore e Durata**

1. La presente Convenzione entra in vigore al momento della sottoscrizione della stessa da entrambe le Parti.
2. La durata della stessa è legata alla durata delle attività dell'iniziativa, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di cui al precedente articolo 2, comma 3.
3. Qualora sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 1 per assicurare il corretto completamento delle attività concernenti l'iniziativa, le Parti potranno concordare un nuovo termine di scadenza della Convenzione, sulla base di una richiesta scritta avanzata dall'Ente Esecutore, motivata e supportata da idonea e circostanziata documentazione, da sottoporre all'approvazione dell'AICS con il cronogramma aggiornato delle attività. La/le richiesta/richiesta di proroga non potranno comportare un'estensione complessiva delle attività superiore a 12 mesi e non dovrà/dovranno comportare alcun onere aggiuntivo a carico dell'AICS.

**Art.19**  
**Domiciliazione**

I documenti, a eccezione di quelli trasmessi tramite posta elettronica certificata, dovranno essere inviati ai seguenti indirizzi:

**AGENZIA ITALIANA PER LA  
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**  
Via Salvatore Contarini 25, 00135 Roma

**REGIONE SARDEGNA**  
Ufficio di Coordinamento  
regionale per l'accoglienza  
migranti, Assessorato degli affari  
generali, personale e riforma  
della Regione, V.le Trieste,190 -  
09123 Cagliari

## Art.20

### Parti integranti e allegati della Convenzione

1. Le Premesse unitamente ai seguenti documenti formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione:
  - a. Proposta completa relativa all'iniziativa;
  - b. Delibera n. 66/2017 del Direttore Generale dell'AICS
  - c. Budget per voci di spesa e per attività
  - d. Cronogramma
  
2. Quale supporto tecnico-operativo per l'Ente Esecutore, si allegano i seguenti modelli:
  - a. Modello di piano operativo
  - b. Modello di dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità del revisore contabile
  - c. Modello di prospetto di rendiconto per voci di spesa e per attività
  - d. Elenco di spese ammissibili
  - e. Modello di rapporto descrittivo
  - f. Per quanto non espressamente previsto nei precedenti Allegati e nella presente Convenzione, l'Ente Esecutore può far riferimento - per quanto compatibile - al Manuale di Procedura Tecnica Amministrativa e Contabile per Interventi di cooperazione allo Sviluppo cofinanziati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione allo Sviluppo - Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo.

**Per l'Agenzia Italiana  
per la Cooperazione allo Sviluppo**  
Firmato digitalmente

**Per l'Ente Esecutore**  
Firmato digitalmente